



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico

AL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
CONS. SALVATORE MICONE

SEDE

MOZIONE

ai sensi degli artt. 85 e seguenti del Regolamento interno del Consiglio Regionale del Molise.

OGGETTO: PROCEDURE AUTORIZZATIVE IMPIANTO DI BIOMETANO E PARCO EOLICO NEL TERRITORIO DI RICCIA E CERCEMAGGIORE. IMPEGNO AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

I sottoscritti Consiglieri Regionali, del Gruppo Consiliare del PD, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Regionale degli artt. 85-98 del Regolamento interno del Consiglio Regionale, propongono che venga iscritta all'odg del prossimo Consiglio Regionale la seguente mozione:

PREMESSO CHE

- la società New Green Energy s.r.l è proponente di un **progetto di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica** ubicato nel Comune di Riccia in Provincia di Campobasso ed opere di connessione nel comune di Cercemaggiore (CB);
- l'ipotesi progettuale prevede l'installazione di n.7 aerogeneratori della potenza nominale di 5,6 MW per una potenza complessiva di impianto pari a 39,2 MW. Gli aerogeneratori saranno collegati tra loro attraverso cavidotto interrato in MT a 30kV che collegheranno il parco eolico alla stazione di trasformazione utente 30/150 kV localizzata in un'area adiacente alla SP 93 nel Comune di Cercemaggiore; essa sarà collegata attraverso un cavo aereo AT 150kV allo stallo condiviso 150kV interno alla SE di smistamento Terna 150kV, localizzata nel Comune di Cercemaggiore (CB), che a sua volta sarà collegata in entra ed esci alla linea 150 kV "Castelpagano- Campobasso";
- il modello di aerogeneratore scelto (di seguito anche 'WTG'), dopo opportune considerazioni tecniche ed economico finanziarie, è il tipo Vestas mod. V150 da 5,6 MW con altezza al mozzo pari a 105 m, diametro del rotore pari a 150 m e altezza massima al top della pala pari a 180 m. Questo modello di aerogeneratore è, allo stato attuale, quello ritenuto più idoneo per il sito scelto per l'impianto. Si prevede l'installazione di n. 7 aerogeneratori nel territorio di Riccia, per una potenza totale di 39,2 MW;
- il progetto è assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale di competenza Statale (P. tot. >30 MW);

VISTO CHE il progetto dell'impianto in argomento ricade nell'ambito dell'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, aggiornato con D. Lgs. 104/2017. L'Allegato II indica i progetti di competenza statale e al punto 2 si legge: Installazioni relative a impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW (fattispecie introdotta con l'art. 22 del D. Lgs. 104/2017);

TENUTO CONTO CHE per il progetto si deve tener conto delle seguenti norme e strumenti di pianificazione territoriale di livello sia nazionale che regionale:

- "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10 Settembre 2010, e in particolare l'Allegato 4. "Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio".
- Strategia Energetica Nazionale (SEN2017);
- Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.);
- Linee guida D.G.R. n.621 del 2011 e L.R. 16 dicembre 2014, n.23;
- "Codice dei Beni Culturali e Ambientali" di cui al D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii.,
- "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" di cui al Regio Decreto n. 3267/1923;



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico

- Piano Paesaggistico territoriale regionale (P.T.P.A.A.V);
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Molise e Piano di assetto idrogeologico (P.A.I.);
- Piano di Tutela delle Acque (P.T.A) della regione Molise;
- Piano territoriale di coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- Piano Faunistico Venatorio del Molise-2016/2021. (PFV);
- Piano urbanistico generale comune di Riccia e Cercemaggiore (PRG);

RICORDATO CHE oggetto della valutazione di impatto ambientale sono le conseguenze di un'opera sull'ambiente, nella vasta accezione che è stata accolta nel nostro ordinamento in base all'art. 3 della direttiva 337/1985, agli artt. 6 e 18 della legge 349/1986, e all'allegato I del D.P.C.M. del 27 dicembre 1988. In particolare lo studio di impatto ambientale di un'opera deve considerare oltre alle componenti naturalistiche ed antropiche interessate, anche le interazioni tra queste ed il sistema ambientale preso nella sua globalità. Le componenti ed i fattori ambientali sono così intesi:

- 1) atmosfera: qualità dell'aria e caratterizzazione meteorologica;
- 2) ambiente idrico;
- 3) suolo e sottosuolo;
- 4) vegetazione flora e fauna;
- 5) ecosistemi;
- 6) salute pubblica;
- 7) rumori e vibrazioni;
- 8) radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
- 9) paesaggio;

PREMESSO altresì CHE

- la Agrimetano sud vuole realizzare un **impianto di biometano**, compreso di strade di accesso, vasche e prefabbricati che occuperà quasi 5 ettari di terreno; interamente recintato, con due comignoli, uno sempre acceso dal quale usciranno continuamente fumi di combustione, l'altro da utilizzare saltuariamente. La centrale prenderà le biomasse agricole e zootecniche (e cioè le colture dedicate, i sottoprodotti, gli scarti agricoli e le deiezioni di animali quali suini, ovini e bovini) dalle aziende e dalle stalle locali. Le biomasse finiranno in un digestore anaerobico da quale verrà fuori biogas che alimenterà l'impianto di biometano (che avrà una capacità produttiva inferiore ai 500 standard metri cubi), cioè gas da immettere nella rete nazionale;
- la procedura abilitativa semplificata (la Scia) presentata al Suap al momento è congelata a causa di una Valutazione di incidenza (VIncA) ancora da ottenere dalla Regione Campania. L'impianto, infatti, dovrebbe sorgere molto vicino a un sito di interesse comunitario (SIC), il bosco di Castelpagano e il torrente Tammarecchia, e siccome la Giunta Campana ha reso più stringenti i criteri per il rilascio della Valutazione di incidenza la Scia della Agrimetano sud è, al momento, inefficace;
- a dare parere positivo (ciascuno per le proprie competenze) sono stati finora i Vigili del fuoco, l'Arpa e vi è anche il nulla osta idrogeologico;
- non si tratta di rifiuti ma di biomasse che alimenteranno la centrale le quali dovranno provenire "prevalentemente dei territori limitrofi", questo significa che saranno le stesse aziende agricole del Fortore a fornire sottoprodotti per la produzione di biometano;

DATO ATTO CHE negli anni passati il Comune di Riccia ha detto NO ad impianti di produzione di biometano ed eolico "non perché sia contro le fonti energetiche alternative, mai come in questo momento in cui a tutti è evidente la necessità di diversificare la produzione e rendersi energeticamente autonomi. Ma perché la localizzazione di questi due impianti non è 'neutra' e si vorrebbero realizzare in aree ad alto pregio naturalistico ed ambientale e a rilevanti evidenze culturali che potrebbero porsi in contrasto con le necessità di tutela ambientale e soprattutto in contrasto con le esigenze delle imprese, delle produzioni agroalimentari di qualità e delle strutture ricettive e turistiche presenti";



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico

PRESO ATTO CHE si sono tenuti diversi incontri pubblici con i cittadini e ristretti tra cittadini e amministratori per approfondire il dibattito;

VISTE altresì le osservazioni pervenute al MITE in merito al progetto del “parco eolico”, tra cui anche il parere negativo della Direzione Generale Servizio V del MIC nota: MIC_DG-ABAP_SERV V\14/03/2022\0009740-P;

CONSIDERATO inoltre il Quadro Vincolistico dell’area interessata tra cui la presenza di zone a protezione speciale (ZPS) e siti di interesse comunitario (SIC), aree IBA, beni paesaggistici di cui all’art.142 del d.lgs. 42/2004, beni paesaggistici di cui all’art. 136 e 156 del d.lgs. 42/2004;

EVIDENZIATO CHE

- in Molise non esiste un “Piano paesaggistico regionale” adeguato (detto anche piano paesaggistico o piano paesistico), quale strumento urbanistico previsto dalla legislazione di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii, che doveva essere redatto dalla Regione congiuntamente al Ministero della Cultura;
- con tale atto si persegue la finalità di tutela, sia in qualità di conservazione e preservazione che di uso e valorizzazione, di specifiche categorie di beni territoriali quali territori montani, lacustri, vulcani, fiumi, territori costieri, parchi e riserve, boschi e simili.;
- il codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004 ha dettato per la prima volta una disciplina compiuta dei profili essenziali–funzionali, procedurali, metodologici e contenutistici – dei piani paesaggistici, segnando in tal modo una significativa novità nell’evoluzione dei modelli di piano. Esso, infatti è un forte strumento di controllo definito descrittivo, prescrittivo e propositivo nei riguardi della tutela del paesaggio;
- tale piano è disciplinato dagli artt. 135 e 143-145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche e integrazioni;

DATO CHE in Molise il Piano territoriale paesistico-ambientale regionale è costituito dall’insieme dei Piani territoriali paesistico-ambientali di area vasta (P.T.P.A.A.V.) formati per iniziativa della Regione Molise in riferimento a singole parti del territorio regionale, redatti ai sensi della Legge Regionale 1/12/1989 n. 24, e quindi non in linea con la normativa del d.lgs. 42/2004; in particolare tali piani coprono una parte minima del territorio regionale;

PRESO ATTO CHE a valle dell’approvazione di tale Piano Paesaggistico si sarebbe dovuta costituire apposita commissione di cui all’art 136 comma 1 lettere a) e d) del Decreto legislativo n. 42/2004, per la valutazione dei siti di notevole interesse paesaggistico;

TENUTO CONTO CHE il sito oggetto degli interventi è di notevole interesse pubblico, così come previsto a norma dell’art 136 comma 1 lettere a) e d) del Decreto legislativo n. 42/2004 vista la presenza nell’area di ben 4 laghi individuati catastalmente al Foglio 60 sulle particelle 18-19-101-140-209 e 211; il lago ricadente su quest’ultima particella è individuato inoltre, come S.I.C. (Siti di interesse comunitario) denominato “Lago Calcarelle”. Tale area oltre alla chiara valenza ambientale, presenta un rilevante valore paesaggistico e culturale per i panorami che da quei luoghi si possono ammirare essendo il sito, oggetto degli interventi, un belvedere naturale come di seguito descritto nella sua peculiarità:

- dalla strada pubblica che corre lungo il crinale di confine tra Riccia e Castelpagano si possono ammirare diverse pregevoli e rare caratteristiche; la parte superiore di quell’incantevole altipiano è orlata oltre che da boschi di latifoglie, da una pineta frutto di un rimboschimento finanziato dallo Stato tra gli anni ‘50 e ‘60 del secolo scorso, che con scenografica maestria lascia dei vuoti che formano una sorta di proscenio naturale nel quale il viandante-osservatore diventa attore coprotagonista, in uno con la natura, potendo godere della visione di un anfiteatro che nelle immediate adiacenze presenta terreni agricoli che digradano dolcemente e che sono punteggiati da da graziosi specchi d’acqua che immettono un elemento di composta selvaticità nei luoghi; e allargando lo sguardo può ammirare il bacino che dà origine al Torrente Succida, per arrivare a



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico

vedere l'altura su cui sorge il centro abitato di Riccia, e quindi spaziare con lo sguardo verso i crinali che segnano la valle del Tappino e del Fortore. E tutto ciò è possibile percorrendo semplicemente una strada acciottolata che si mimetizza tra i boschi, esempio mirabile di opera antropica rispettosa dell'ecosistema naturale e che consente la piena fruizione della visione paesaggistica. Quest'area assai rara nel paesaggio agrario molisano e campano si è conservata integra sino ai presenti giorni per le vicende storiche e sociali che l'hanno interessata

- l'area in esame, storicamente denominata Selva San Maurizio, faceva parte della confusione dei terreni allodiali e feudali rivendicati dalla famiglia de Capua, e oggetto del contendere con l'Università della Riccia, i cui abitanti ne hanno lavorato i terreni generazione dopo generazione, ricavandone più sudore e sangue che frutti, i quali erano riservati in quantità massiccia al principe oppressore ed assenteista. Essa costituiva la parte centrale di una vasta fascia dell'agro riccese che dal Bosco Mazzocca si estendeva sino alla Iana passando appunto per Selva San Maurizio, che è quindi paesaggio storicizzato, proprio dell'epoca feudale e conservatosi sostanzialmente integro nel corso dei secoli e pertanto meritevole di tutela.;

VISTA altresì la riorganizzazione del Ministero della Cultura attuata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 171 del 29 agosto 2014 ha portato alla creazione di un nuovo organo collegiale denominato Commissione regionale per il patrimonio culturale (CoRePaCu), i cui compiti erano elencati al comma 2 dell'articolo 39. Come si legge nell'articolo 39 "La Commissione regionale per il patrimonio culturale è organo collegiale a competenza intersettoriale. Coordina e armonizza l'attività di tutela e di valorizzazione nel territorio regionale, favorisce l'integrazione inter- e multidisciplinare tra i diversi istituti, garantisce una visione olistica del patrimonio culturale, svolge un'azione di monitoraggio, di valutazione e autovalutazione".

CONSIDERATA quindi l'urgenza di un intervento a livello regionale da parte degli Enti preposti sia in materia energetica ma soprattutto in materia di aggiornamento della Pianificazione Paesaggistica, assolutamente non in linea con quanto previsto dalle normative nazionali;

per quanto sopra esposto i Consiglieri Regionali

IMPEGNANO

il Presidente della Regione Molise a:

- attivare in Regione, di concerto con la Soprintendenza dei Beni Ambientali ed Archeologici in Molise, l'iter per la dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art 136 comma 1 lettere a) e d) del Decreto legislativo n. 42/2004 l'area ricompresa fra, la strada vicinale Mazzocco ad est e la strada vicinale Cerignano ad ovest, individuata al foglio di mappa catastale n. 60 del comune di Riccia, per le valenze ambientali, culturali e per il belvedere naturale presente;
- in subordine, promuovere presso il Ministero della Cultura, interessando anche la Regione Campania, la dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art 136 comma 1 lettere a) e d) del Decreto legislativo n. 42/2004 per l'intera area su descritta;
- ad attivare un tavolo di coordinamento per l'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale ai sensi del D. Lgs. 42/2004, coinvolgendo la Commissione consiliare competente, le amministrazioni comunali e provinciali e tutti gli stakeholders;
- Integrare le disposizioni regionali in materia di autorizzazioni per gli impianti da fonti rinnovabili, prevedendo importi più elevati, rispetto agli attuali, per la richiesta di fidejussioni bancarie o assicurative, ex D.M. del 10/09/2010;



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico

- Nel caso di aree di particolare pregio ambientale e naturalistico, come quella di cui innanzi, la Regione, nell'ambito della Conferenza dei servizi, eventualmente avvalendosi dell'Arpa Molise, stabilire l'importo della fideiussione in non meno di 30 milioni di euro per l'impianto eolico e di 15 milioni di euro per l'impianto di biometano. Importi commisurati all'investimento previsto, a garanzia degli interventi fortemente impattanti sul territorio interessato;
- garantire la massima partecipazione e trasparenza di tutti i processi di cui ai punti precedenti, a comitati, associazioni e cittadini.

Campobasso, 29/03/2022

Micaela Fanelli

Vittorino Facciolla